



Comune di Cassina de' Pecchi
Città Metropolitana di Milano

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

Servizio Pubblica Istruzione

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

per la gestione completa dei servizi di

PRE E POST SCUOLA PRIMARIA/INFANZIA

CIG 79746888B7

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO, DURATA, LUOGO DI ESECUZIONE E VALORE ECONOMICO COMPLESSIVO

Il Comune di Cassina de' Pecchi promuove, nell'ambito dei Servizi delle Politiche Sociali e della Pubblica Istruzione, servizi a domanda individuale destinati a supportare le famiglie nel compito educativo e favorire i tempi di conciliazione casa-lavoro. Da diversi anni eroga pertanto i servizi di pre-post scuola per la scuola primaria e post scuola per la scuola dell'infanzia.

Dall'anno 2018/2019 è stata avviata una sperimentazione per il servizio di pre scuola nella sede di Via Gramsci con un risultato positivo. Pertanto il servizio di pre scuola verrà confermato anche per la prossima triennalità per entrambe le sedi dell'infanzia, previo raggiungimento minimo di iscrizioni.

L'oggetto del servizio è costituito dall'insieme delle attività volte a gestire i servizi comunali succitati, rivolti alle fasce scolastiche dell'infanzia e della primaria, e specificatamente:

a) Pre e post scuola per la scuola primaria di piazza Unità d'Italia;

b) Pre e post scuola per le scuole dell'infanzia di via Gramsci e di viale Trieste;

Per l'attuazione dei servizi succitati saranno riservati appositi spazi all'interno dell'Istituto scolastico, concordati con la Dirigenza scolastica. I servizi si svolgeranno, di regola, in una o due aule, a seconda della numerosità dell'utenza; qualora il numero degli utenti lo richiedesse, potranno essere utilizzati, in accordo con la Dirigenza scolastica, ulteriori spazi, quali saloni e similari.

Tutti i servizi sopraindicati sono comprensivi delle attività generali di risistemazione e sanificazione degli ambienti continuativa nel tempo, da effettuarsi quotidianamente al termine dei servizi di post scuola. Gli stessi sono comprensivi di tutte le attività necessarie alla loro piena attuazione (educativa, di programmazione, di coordinamento, amministrativa, di pulizia e riordino degli spazi), oltre che della fornitura dei beni per l'attività educativa, dei beni e delle attrezzature per l'attività ausiliaria e di quant'altro necessario, se pur non specificatamente qui indicato, per la piena e perfetta gestione dei servizi.

I servizi devono essere attuati indicativamente per 36 mesi, come da calendario scolastico, per gli anni scolastici 2019/2020- 2020/2021 - 2021/2022, con le previste interruzioni durante il periodo estivo e le festività civili e religiose infra-annuali. Il tutto come meglio indicato nei calendari scolastici che verranno resi noti ad avvio di ogni anno scolastico.

I servizi di pre-post scuola si sviluppano attraverso un monte ore complessivo nel triennio di n. 8.670 ore e nel valore economico complessivo di € 170.781,66 (stimati nel triennio) incluso di IVA.

Il valore economico complessivo dell'appalto per il triennio è pertanto determinato presuntivamente in € **162.649,20 oltre IVA dovuta per legge**, di cui € 867,00 complessivi per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (attività informativa e formativa in merito alla sicurezza sui luoghi di lavoro).

Su tale valore complessivo, l'appaltatore dovrà esprimere la propria offerta economica, che dovrà essere formulata avendo a riferimento quanto di seguito indicato rispetto all'esecuzione "a tempo spesa".

ART. 2 – FINALITÀ E OBIETTIVI DEL SERVIZIO

La gestione operativa dei servizi pre e post scuola primaria e del pre-post scuola infanzia dovranno realizzarsi in attuazione degli obiettivi previsti dalle norme nazionali, regionali e comunali attualmente vigenti, oltre che di eventuali modifiche legislative che potrebbero intervenire nel periodo di vigenza del contratto.

I servizi andranno organizzati per rispondere adeguatamente alle esigenze ludiche, ricreative, educative e di cura dei minori iscritti, mediante l'organizzazione di attività da attuarsi all'interno degli spazi precedentemente citati, prestando particolare attenzione allo sviluppo psico-fisico dei minori e segnalando al servizio comunale eventuali criticità che dovessero emergere in sede di svolgimento delle attività.

Gli obiettivi generali di tali servizi, attengono, specificatamente, alle aree educative dell'apprendimento e della relazione fra pari, e all'ambito ludico-ricreativo-socializzante, e sono finalizzati, oltre ad affiancare i genitori nei compiti educativi e di cura e a conciliare i tempi di lavoro degli stessi, a rendere il bambino consapevole protagonista di tutte le attività che svolge, con particolare attenzione a:

- potenziare l'autonomia personale e l'autostima;
- sviluppare la capacità di inventiva;
- migliorare il piacere di relazione interpersonale;
- rispettare i tempi dei bambini e le fatiche del percorso scolastico quotidiano;
- comprendere e vivere il contesto territoriale e dell'ambiente che ci circonda.

Il servizio di pre e post scuola dovrà essere progettato e realizzato quale luogo educativo, di incontro, di socializzazione ed esperienziale, dove i bambini vengono affiancati e facilitati nella relazione da personale con adeguata formazione scolastica e professionale.

ART. 3 - PRE -POST SCUOLA PRIMARIA E PRE- POST SCUOLA INFANZIA DESCRIZIONE E REQUISITI DEL SERVIZIO

Gli obiettivi del servizio di pre e post scuola consistono nel gestire un servizio educativo di accoglienza degli alunni frequentanti la scuola primaria di Piazza Unità d'Italia e le scuole dell'infanzia di Viale Trieste e via Gramsci, finalizzato ad offrire un sostegno educativo qualificato ai bambini e alle loro famiglie, consentendo agli alunni di trascorrere il tempo pre e post scolastico nelle stesse strutture scolastiche di frequenza, vivendo un'esperienza di socializzazione in una dimensione educativa, mediante attività educativo-formative e attuazione di laboratori artistico-espressivi.

Durante il pre-scuola gli educatori, oltre a svolgere un'attività di vigilanza e sorveglianza, effettueranno attività di animazione con proposte di gioco organizzato e/o libero, negli appositi spazi disponibili, fino all'inizio delle lezioni. Per nessun motivo i bambini dovranno essere abbandonati o lasciati senza vigilanza, né potranno uscire dalla struttura scolastica.

Gli educatori, inoltre, dovranno effettuare il servizio anche per quegli alunni che, per le peculiari dinamiche relative al servizio di trasporto scolastico, dovessero giungere anticipatamente nel plesso rispetto all'orario di inizio delle lezioni.

Durante il post-scuola gli educatori, oltre a svolgere un'attività di sorveglianza, assumono il ruolo di stimolatori, attraverso una proposta ludico-ricreativa in grado di valorizzare le capacità dei bambini, favorendone anche la socializzazione e l'integrazione. Per nessun motivo i bambini dovranno essere abbandonati o lasciati senza vigilanza, né potranno uscire dalla struttura scolastica.

L'appaltatore dovrà integrarsi, nell'espletamento del servizio, con la rete dei Servizi delle Politiche Sociali e della Pubblica Istruzione, partecipando, su richiesta del Responsabile di Area e senza alcun onere aggiuntivo a carico dell'Ente, ai Tavoli di Raccordo e Confronto fra i Servizi comunali succitati, se attivati dall'Amministrazione Comunale. Il tutto con l'obiettivo di condividere criticità, emergenze e prassi di intervento e per sviluppare strategie di rete territoriale preventiva, anche con riferimento alla frequenza presso i servizi succitati di alunni con disabilità o appartenenti a nuclei familiari in condizione di fragilità.

Ogni risorsa necessaria per la funzionalità dei servizi di pre e post scuola, compresa la programmazione e il coordinamento delle attività, l'attività amministrativa, i rapporti con i genitori e con il personale comunale addetto al Servizio Pubblica Istruzione, il materiale per i laboratori e quello didattico, il materiale per la sanificazione degli ambienti e il materiale igienico-sanitario, comprensivo del materiale per primo soccorso, i supporti informatici ed operativi di ogni genere, dovranno essere assicurati dall'appaltatore, e sono compresi nel valore contrattuale complessivo.

ART. 3. 1 - PRE -POST SCUOLA PRIMARIA E PRE -POST SCUOLA INFANZIA ORARI DEL SERVIZIO

I servizi dovranno essere organizzati nei plessi scolastici individuati, dal lunedì al venerdì e secondo il calendario succitato, nei seguenti orari:

pre scuola primaria:	inizio servizio h. 7,20
	fine servizio h. 8,25
post scuola primaria:	inizio servizio h. 16,30
	fine servizio h. 18,30
pre scuola dell'infanzia	inizio servizio h. 7,30
	fine servizio h. 8,00
post scuola dell'infanzia:	inizio servizio h. 16,00
	fine servizio h. 18,00

L'orario di entrata per i servizi di pre scuola è libero durante tutto il periodo succitato. Per i servizi di post scuola le uscite sono così programmate:

- post scuola infanzia: prima uscita dalle 16,45 alle 17 e seconda uscita dalle 17,30 alle 18.
- post scuola primaria: prima uscita dalle 17,15 alle 17,30 e seconda uscita dalle 18,15 alle 18,30.

ART. 3. 2 PRE -POST SCUOLA PRIMARIA E PRE-POST SCUOLA INFANZIA DIMENSIONE DEL SERVIZIO

Fermo restando che il puntuale dimensionamento del fabbisogno potrà essere determinato solamente in fase di predisposizione dei Piani di Lavoro definiti, per ogni singolo anno scolastico, a seguito delle iscrizioni effettive dell'utenza e del calendario scolastico, il Comune evidenzia il seguente fabbisogno ricavato dalla media di presenze riscontrate nel triennio precedente:

	ore settimanali	settimane	monte ore annuo	monte ore triennale
Pre scuola primaria				
n. 1 educatore	5	35	175	525
n. 1 educatore	5	35	175	525
n. 1 educatore	4	35	140	420
Post scuola primaria			0	0
n. 1 educatore	10	35	350	1050
n. 1 educatore	10	35	350	1050
n. 1 educatore	4	35	140	420
Pre scuola infanzia via Trieste				0
n. 1 educatore	2,5	39	97,5	292,5
Post scuola infanzia via Trieste				0
n. 1 educatore	10	39	390	1170
n. 1 educatore	10	39	390	1170
Pre scuola infanzia via Gramsci				0
n. 1 educatore	2,5	39	97,5	292,5
Post Scuola infanzia via Gramsci				0
n. 1 educatore	10	39	390	1170
n. 1 educatore	5	39	195	585
Totale monte ore complessivo			2890	8670

La dimensione del servizio e il rapporto gestionale applicato tiene conto di una media di iscritti, per ciascun servizio e tenuto conto degli orari di frequenza, di norma non superiore a:

- 1/20 per le scuole materne
- 1/25 per la scuola primaria

In ogni caso l'impegno delle risorse effettivamente impiegate potrà essere suscettibile di variazioni, nel rispetto delle necessità definite dal Comune, atteso che i numeri degli utenti indicati potranno variare in più o in meno in base alle iscrizioni effettivamente pervenute e secondo il rapporto educatore/bambini sopra fissato.

L'appaltatore dovrà pertanto accettare un eventuale scostamento in più o in meno rispetto ai dati sopra riportati, ed i servizi resi avverranno alle stesse condizioni contrattuali di cui al presente capitolato, ivi comprese le condizioni economiche offerte in sede di gara.

Poiché l'attivazione dei singoli servizi è subordinata, anno per anno, al raggiungimento di un numero di iscritti minimo a giustificare l'attivazione del modulo educativo come da rapporto sopra indicato (es. pre scuola minimo 10 iscrizioni per attivazione un educatore). Si precisa che, in relazione al fabbisogno annuale, i singoli servizi potranno essere attivati un anno e non attivati l'anno successivo. Il Comune comunicherà all'appaltatore le decisioni concernenti l'attivazione dei singoli servizi e il numero di bambini interessati per singola scuola, prima della data di inizio dell'attività. Saranno comunque possibili successive integrazioni di iscrizioni anche oltre tale data, fatto salvo il rispetto del rapporto gestionale succitato.

ART. 3.3 - PRE- POST SCUOLA PRIMARIA E PRE-POST SCUOLA INFANZIA MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

L'appaltatore si obbliga, nei primi giorni di avvio dei servizi di pre e post scuola, per ogni anno di vigenza dell'appalto, a effettuare un incontro di presentazione del servizio ai genitori, durante il quale verranno presentati anche gli educatori e il coordinatore.

Gli educatori dovranno essere presenti nei 5 minuti antecedenti e nei 5 minuti successivi l'orario di funzionamento del servizio e comunque, in caso di eventuali ritardi improvvisi da parte degli

incaricati del ritiro dei bambini, fino alla riconsegna degli stessi al genitore o al delegato dal genitore.

La consegna dei bambini dovrà avvenire esclusivamente al genitore o ai delegati debitamente indicati dal genitore, previa verifica di documento d'identità da parte dell'educatore.

L'appaltatore dovrà attenersi scrupolosamente alle modalità richieste; qualsiasi variante apportata al servizio dovrà risultare per iscritto mediante autorizzazione da parte dei competenti uffici comunali.

Gli educatori dovranno registrare quotidianamente la presenza dei bambini, utilizzando apposita modulistica. Dovranno, inoltre, segnalare immediatamente al servizio Pubblica Istruzione l'eventuale presenza di bambini che non risultino iscritti al servizio ai fini di regolare la loro posizione. I fogli presenze andranno consegnati mensilmente al Servizio Pubblica Istruzione, entro la prima settimana di servizio del mese successivo.

L'appaltatore garantirà inoltre la distribuzione della merenda pomeridiana predisposta dal servizio di ristorazione, avendo cura di monitorare la correttezza della somministrazione delle diete personalizzate.

Il riordino degli spazi utilizzati per lo svolgimento del servizio di pre e post scuola è a totale carico dell'appaltatore, il quale dovrà prevederlo quotidianamente.

I beni verranno forniti dall'appaltatore per l'attuazione del servizio potranno essere lasciati in deposito presso i locali scolastici, tuttavia l'Istituto Comprensivo e il Comune non saranno responsabili di eventuali danni o perdita di tali beni.

ART. 3.4 - PRE-POST SCUOLA PRIMARIA E PRE-POST SCUOLA INFANZIA QUADRO DI BUDGET ED ELEMENTI ECONOMICI DEL SERVIZIO

Sulla base del fabbisogno indicativo sopra stimato si ipotizza il seguente quadro di budget del servizio, che viene posto a base dell'offerta economica.

QUADRO ECONOMICO				
	Ore annue	Costo orario	Totale annuo	totale triennio
Gestione oraria del servizio- ora lavoro/operatore	2.890	€ 18,76 di cui € 0,10 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 54.216,10 di cui € 289,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 162.649.20 di cui € 867,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

Come sopra indicato, l'importo complessivo massimo presunto per l'esecuzione del servizio da sottoporre a ribasso percentuale offerto in sede di gara è pari ad euro 161.782,20 IVA esclusa ed esclusi euro 867,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e deriva dalla moltiplicazione tra la tariffa oraria e la quantità di ore stimata riportata sopra. Detto importo costituisce l'importo massimo erogabile, a consumo/misura sulla base delle ore effettivamente effettuate e sulla base della tariffa oraria cui verrà applicato il ribasso unico offerto in sede di gara e non costituisce un vincolo per il Comune. La tariffa oraria sopra riportata, cui in sede di esecuzione verrà applicato il ribasso offerto in sede di gara, è da intendersi comprensiva di ogni onere e spesa (educativa, di programmazione, di coordinamento, amministrativa, di pulizia e riordino degli spazi), oltre che della fornitura dei beni per l'attività didattica e laboratoriale, dei beni e delle attrezzature per l'attività ausiliaria e di quant'altro necessario, se pur non specificatamente qui indicato, per la piena e perfetta attuazione dei servizi.

Le attività succitate ricomprese nell'appalto di cui trattasi hanno una esecuzione "a tempo ora - spesa" e il corrispettivo è determinato sulla base della rendicontazione oraria di attuazione del servizio avendo a riferimento la funzione educativa come risultante dal piano di lavoro e dal rendiconto delle risorse utilizzate approvati dal Comune, e dalla tariffa oraria cui sarà applicato il ribasso offerto in sede di gara cui sarà aggiunta la quota degli oneri della sicurezza.

ART. 3.5 – PRE- POST SCUOLA PRIMARIA E PRE- POST SCUOLA INFANZIA COORDINAMENTO DEL SERVIZIO E INTERFACCIA CON IL COMUNE

L'attività di coordinamento con il Comune dovrà essere espletata dall'appaltatore, essendo l'attività già compresa all'interno della tariffa oraria per la funzione educativa del servizio. L'appaltatore dovrà presentare, in sede di presentazione dell'offerta, il curriculum vitae del coordinatore del servizio. Si specifica che il coordinamento dovrà essere gestito da figura professionale avente idoneo titolo di studio, quale diploma di laurea in scienza dell'educazione, pedagogia, psicologia, servizio sociale o equipollente ed esperienza almeno triennale di coordinamento di servizi per l'infanzia. Tale figura avrà anche la funzione di interfaccia con il Comune per tutti gli aspetti amministrativi e gestionali riguardanti il servizio, assumendosi la piena responsabilità dei rapporti con il Comune.

ART. 4 - PIANO DI LAVORO

L'esecuzione e il controllo del servizio di pre-post scuola deve avvenire con una attività continua di pianificazione e consuntivazione, di cui il Piano di Lavoro è lo strumento di riferimento.

Dovrà essere predisposto e mantenuto costantemente aggiornato, in collaborazione con il Servizio Istruzione e il Servizio Politiche Sociali del Comune, un articolato Piano di Lavoro, contenente il dettaglio delle attività, il numero dei bambini iscritti, il numero di educatori coinvolti, la tempistica e le stime di impegno.

Il formato di redazione del Piano verrà concordato con il Comune.

A fronte di nuove pianificazioni autorizzate dal Comune dovrà essere predisposta una nuova versione del Piano di Lavoro.

Il Piano di Lavoro dovrà essere consegnato entro 15 giorni solari dalla data di attivazione del servizio.

L'appaltatore è tenuto a comunicare proattivamente e con la massima tempestività qualsiasi criticità, ritardo o impedimento che vadano a modificare il Piano concordato ed a inviare una nuova pianificazione delle attività, aggiornando e riconsegnando al Comune il relativo Piano di Lavoro. In caso vengano formalizzate osservazioni da parte del Comune a fronte delle quali occorra apportare variazioni di contenuto al piano di lavoro, questo dovrà essere riconsegnato entro 10 giorni dalla formalizzazione delle osservazioni stesse.

Il Piano di Lavoro sarà approvato dal Comune.

ART. 5 - STATO DI AVANZAMENTO E RENDICONTO DELLE RISORSE

Sulla base del Piano di Lavoro saranno prodotti lo stato di avanzamento e il rendiconto delle risorse. Lo stato di avanzamento e il rendiconto delle risorse per il servizio di pre-post scuola dovranno essere consegnati a cadenza mensile, entro 5 giorni solari dall'inizio del mese successivo a quello di riferimento. In caso vengano formalizzate osservazioni a fronte delle quali occorra apportare variazioni di contenuto allo stato di avanzamento e al rendiconto risorse, questi dovranno essere riconsegnati entro 10 giorni solari dalla formalizzazione delle osservazioni stesse.

Lo stato di avanzamento e il rendiconto delle risorse dovrà riportare, a titolo indicativo e non esaustivo per ogni scuola:

- l’elenco nominativo del personale impiegato dall’aggiudicatario;
- il dettaglio delle ore impiegate con firma giornaliera da ciascuna risorsa per ogni attività svolta, fornendo tempestivamente indicazioni sulle attività concluse ed in corso, relazioni di nuove pianificazioni, scostamento eventuale delle date e dell’impegno, vincoli/criticità e relative azioni da intraprendere e/o intraprese.

ART. 6 - VERIFICHE E CONTROLLI DEL SERVIZIO

Il Comune si riserva il diritto e la facoltà di controllo, indirizzo e verifica dei servizi ricompresi nell’appalto di che trattasi. A tal fine effettua i necessari controlli in ordine al raggiungimento degli obiettivi caratterizzanti i servizi nel loro complesso, nel rispetto del presente capitolato e degli impegni assunti dall’appaltatore in sede di gara.

Il suddetto controllo del servizio erogato sarà effettuato dal Comune, tramite gli uffici competenti.

Il Comune individua i seguenti obiettivi di lavoro ed indicatori di efficacia:

- continuità del servizio (sostituzioni, assenze);
- rispetto degli orari di servizio concordati;
- rispetto della programmazione concordata per le attività nel loro complesso;
- sicurezza e cura del bambino;
- interazione con i bambini;
- collaborazione con le famiglie;
- verifica dell’avvenuta formazione del personale;
- adeguatezza dei beni utilizzati (materiale didattico e per l’allestimento dei laboratori, beni per l’igiene personale ecc).

Il Comune si riserva altresì di verificare periodicamente gli standard di qualità del servizio avvalendosi anche di esperti del settore.

L’appaltatore si impegna a fornire al Comune almeno una volta per ogni anno di vigenza dell’appalto le risultanze di apposite rilevazioni, rivolte ai genitori e agli operatori, realizzate attraverso questionari strutturati per la misurazione della qualità percepita, valutata nelle varie attività che costituiscono i servizi nel loro complesso.

ART. 7 - PROFILI PROFESSIONALI RICHIESTI

Le figure professionali coinvolte nella gestione dei servizi dovranno possedere i seguenti titoli scolastici e requisiti professionali:

Educatore

- diploma di scuola media superiore ad indirizzo pedagogico o psico-socio-pedagogico o della comunicazione ad indirizzo sociale, o per dirigente di comunità, o di istituto professionale per i servizi sociali o equipollenti, oppure diploma di laurea in pedagogia, psicologia, servizio sociale, educatore professionale o equipollenti;
- esperienza lavorativa di almeno un anno in qualità di educatore presso servizi di pre e post scuola nell’ambito delle scuole primarie e dell’infanzia.

Ruolo:

L’educatore darà pratica attuazione alle linee didattiche-educative - ludiche e/o di assistenza previste in sede di offerta tecnica e sarà responsabile del proprio gruppo di bambini, in modo particolare per quanto riguarda:

- la conduzione del servizio;
- la sorveglianza;
- la sicurezza degli alunni.

Coordinatore

- diploma di laurea in scienze dell'educazione/formazione, psicologiche, sociologiche e di servizio sociale o equipollenti
- esperienza lavorativa di almeno tre anni nell'ambito del coordinamento di servizi di pre-post scuola per le scuole primarie e dell'infanzia. L'appaltatore potrà proporre due diverse figure professionali, una per il servizio prevalente e una per il servizio secondario.

Ruolo:

Il coordinatore è responsabile della programmazione e organizzazione di tutte le attività. Inoltre dovrà operare in stretta collaborazione con i servizi comunali, per assicurare una corretta conduzione delle attività, rappresentando per il Comune la figura di costante riferimento per tutto quanto attiene la gestione dei servizi.

In particolare dovrà:

- dare attuazione al progetto tecnico presentato in sede di gara dalla ditta;
- gestire e organizzare le attività oggetto dei servizi, e gli educatori impiegati;
- tenere i rapporti con il Responsabile di area comunale e prendere parte, su richiesta del Comune, ai tavoli di raccordo attivati dallo stesso;
- partecipare agli eventuali incontri con i genitori ogni qualvolta sarà richiesto dal comune;
- garantire la reperibilità durante la fascia oraria dei servizi.

ART. 8 - COMPITI E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'appaltatore è tenuto alla corretta e puntuale gestione del servizio affidato.

In particolare l'appaltatore dovrà rispettare puntualmente modalità e tempistica di attuazione del servizio nel suo complesso, nonché modalità e tempistica per la predisposizione e la consegna del materiale documentale, secondo quanto indicato nel presente capitolato e, dove migliorativo e se accettato dal Comune, secondo quanto proposto dall'appaltatore.

L'appaltatore dovrà redigere, alla fine di ogni anno scolastico e alla fine del periodo estivo, una relazione descrittiva dell'andamento complessivo del servizio.

L'appaltatore si obbliga ad effettuare le prestazioni oggetto del presente appalto prestando particolare attenzione, oltre a quanto già espressamente indicato nelle altre voci presenti in capitolato, a:

- assicurare, per tutta la durata del contratto, il medesimo personale al fine di garantire la continuità degli interventi. E' consentita la sostituzione del personale per fatti eccezionali, previa comunicazione al Comune, ferma restando la necessità di un adeguato periodo di affiancamento per la risorsa entrante, il cui costo sarà interamente a carico dell'appaltatore;
- garantire l'eventuale sostituzione degli operatori, anche per assenze temporanee, con personale in possesso dei medesimi requisiti richiesti dal presente capitolato per lo svolgimento delle mansioni previste all'interno dello stesso;
- far rispettare al personale tutte le prescrizioni indicate nel presente capitolato;
- in caso di danni arrecati a terzi, darne immediata notizia al responsabile comunale, fornendo dettagliati particolari;
- mantenere inalterate, per tutta la vigenza contrattuale, le condizioni di cui all'offerta aggiudicata;
- non utilizzare per nessun motivo le notizie e le informazioni di cui gli operatori siano venuti in possesso nell'abito dell'attività prestata, garantendo la riservatezza delle informazioni relative alle persone che fruiscono del servizio. Non è considerata violazione della

riservatezza la collaborazione e la trasmissione di dati fra il personale dipendente dall'appaltatore e il servizio sociale comunale, in quanto tale informazione è finalizzata a rendere il servizio maggiormente efficace e sinergico, nell'ottica della migliore programmazione e gestione sul territorio interventi riguardanti i minori;

- garantire la puntuale e corretta attuazione di ogni disposizione contenuta nel presente capitolato.

L'appaltatore, prima di iniziare il servizio, dovrà far pervenire all'Area Servizi alla Persona l'elenco riportante i nominativi del personale impegnato nelle attività, con relativa qualifica e mansioni, indicando i dati anagrafici, il numero, la qualifica, le ore e i giorni di impegno e i codici di riconoscimento della posizione previdenziale (INPS). Provvede altresì al tempestivo aggiornamento di detti elenchi in caso di sostituzioni provvisorie e/o definitive. In caso di eventuali assenze improvvise del singolo operatore incaricato del servizio, l'appaltatore assicurerà il completo e corretto espletamento del servizio programmato, ricorrendo alla sostituzione immediata del personale assente.

Il personale impiegato dall'appaltatore, per l'esecuzione dei servizi di cui al presente appalto, non deve aver subito condanne o avere provvedimenti in corso relativi ad abusi, maltrattamenti o altri atti previsti dalla Legge n. 269 del 03/08/1998.

Come previsto dal Decreto legislativo 04/03/2014 n. 39, in attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, l'appaltatore è tenuto ad acquisire, per il personale educativo che intende impiegare per il servizio, il certificato di cui all'art. 25 del richiamato T.U., al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 600-undicies del Codice Penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

L'appaltatore dovrà provvedere inoltre alla consegna della seguente documentazione:

- elenco nominativo dei rappresentanti incaricati di mantenere i rapporti con i servizi comunali interessati;
- elenco polizze assicurative obbligatorie ed eventuali ulteriori polizze assicurative stipulate a favore dei dipendenti, così come indicato in capitolato;
- documentazione dell'avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici;
- dichiarazione che i contributi vengono versati sull'intera retribuzione con l'esclusione dell'uso di retribuzioni convenzionali.

L'appaltatore dispone altresì che il proprio personale:

- rispetti gli orari di servizio;
- mantenga una condotta non lesiva nei confronti dei fruitori dei servizi;
- collabori e mantenga un comportamento cordiale con i genitori e con ogni altro operatore con il quale viene in contatto nello svolgimento del servizio.

E' fatto divieto assoluto al personale dell'appaltatore di accettare alcuna forma di compenso, di qualsiasi natura, da parte degli utenti e dei loro parenti. Per tutto lo svolgimento del servizio e in ogni fase del medesimo, l'appaltatore solleva il Comune da ogni responsabilità derivante da danno per fatto proprio o altrui.

ART. 9 – TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

L'appaltatore è tenuto ad osservare le leggi vigenti, gli obblighi contrattuali e ogni altra normativa nei confronti del proprio personale e si impegna:

- a garantire nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperativa, dei propri soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali degli stessi, nonché

condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria applicabile alla Provincia di Milano;

- a garantire al proprio personale una formazione e un aggiornamento adeguati;
- a dotare il personale di apposito tesserino di riconoscimento. Il tesserino dovrà essere portato in modo visibile durante l'orario di lavoro e dovrà contenere: fotografia, generalità, qualifica e nominativo della ditta di cui si è dipendente;
- all'osservanza del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m. e i., nonché quanto previsto del Regolamento n. 2016/679/UE, in vigore dal 25 maggio 2018, e al trattamento i dati personali dei fruitori del servizio nel rispetto di quanto previsto da detta normativa.

Tutto il personale adibito alle attività di cui al presente capitolato presta il proprio servizio senza vincoli di subordinazione nei confronti del Comune e risponde del proprio operato esclusivamente all'appaltatore.

Il Comune potrà richiedere all'appaltatore in qualsiasi momento l'esibizione del Libro Unico del Lavoro e foglio paga, al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l'applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa, restando in ogni caso al Comune la facoltà di richiedere in merito opportuni chiarimenti al competente Ispettorato del Lavoro.

L'appaltatore si obbliga ad esibire, a richiesta, gli estratti delle buste paga del personale impiegato nel servizio.

ART. 10– GESTIONE DEL PERSONALE IMPIEGATO

L'appaltatore curerà la gestione del servizio con personale qualificato, di comprovata e documentata esperienza nei campi oggetto dell'appalto, in possesso dei titoli e dei requisiti previsti dal presente capitolato.

In caso di mancata rispondenza tra requisiti, relativi agli operatori, dichiarati in sede di gara e quelli effettivamente posseduti dagli stessi, il Comune potrà rifiutare gli operatori proposti. In tal caso l'appaltatore avrà l'obbligo di provvedere all'immediata individuazione degli operatori che abbiano requisiti conformi a quanto richiesto dal presente capitolato.

In ogni caso il Comune si riserva la facoltà di ricusare il personale non ritenuto idoneo a proprio insindacabile giudizio.

Il personale dovrà sempre essere adeguato sia per numero che per qualifica affinché i servizi risultino svolti in maniera efficiente e razionale.

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'appaltatore è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'operatore economico uscente, come previsto dall'articolo 50 del D.lgs. n. 50/2016, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81. Il contratto di riferimento è il contratto delle cooperative sociali.

I concorrenti alla gara hanno l'obbligo di presentare unitamente all'offerta economica il progetto di assorbimento atto ad illustrare le modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riguardo al numero di lavoratori che beneficeranno della stessa, tenuto conto di quanto previsto dall'eventuale CCNL di riferimento, e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico). La mancata presentazione del progetto, anche a seguito dell'attivazione del soccorso istruttorio, equivale a mancata accettazione della clausola sociale con le conseguenze indicate nel punto 5.1 delle linee guida Anac n. 13 approvate dal Consiglio dell'autorità con delibera n. 114 del 13.02.2019 che sanciscono che la mancata accettazione della clausola sociale costituisce manifestazione della volontà di proporre un'offerta condizionata, come tale inammissibile nelle gare pubbliche, per la quale si dispone l'esclusione dalla gara.

ART. 11 – SOSTITUZIONI DEL PERSONALE

L'appaltatore dovrà garantire la tempestiva sostituzione dei propri operatori assenti per qualsiasi motivo, nonché di quelli che, a giudizio insindacabile del Comune, dovessero risultare non idonei allo svolgimento del servizio.

A tal fine l'appaltatore prende atto ed accetta che la sostituzione delle unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali, potrà avvenire esclusivamente nelle seguenti ipotesi:

- su richiesta del Comune, qualora la risorsa impiegata sia ritenuta dal medesimo Comune non adeguata alla perfetta esecuzione del presente Contratto; peraltro, l'esercizio da parte del Comune di tale facoltà, nonché l'eventuale sostituzione di unità di personale, non comporteranno alcun onere aggiuntivo per lo stesso Comune;
- su richiesta motivata dell'appaltatore che dovrà essere dal Comune accettata, qualora ricorrano cause di forza maggiore o giustificati motivi.

L'appaltatore ha l'obbligo, in ogni caso, di assicurare la prosecuzione e continuità delle prestazioni contrattuali. Resta inteso che in nessun caso l'appaltatore potrà procedere alla sostituzione delle figure professionali senza la preventiva autorizzazione scritta del Comune, quest'ultima si riserva il diritto di risolvere il contratto e/o applicare una penale prevista nel presente atto fermo restando la facoltà di procedere nei confronti dell'appaltatore per il risarcimento del danno subito.

ART. 12 – RESPONSABILITA' PER INFORTUNI E DANNI E COPERTURA ASSICURATIVA

L'appaltatore, nell'esecuzione del servizio di cui al presente capitolato, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'Appaltatore quanto del Comune e/o di terzi. Inoltre, l'Appaltatore si obbliga a mallevare e mantenere indenne il Comune da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultimo in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente appalto.

Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero occorrere agli utenti, al personale dipendente o a terzi durante l'esecuzione dei servizi.

L'appaltatore si impegna a stipulare apposita copertura assicurativa degli operatori per rischi di responsabilità civile RC, comprensiva della responsabilità civile verso terzi (RCVT) per un massimale non inferiore a € 2.000.000 e non superiore ad € 3.000.000 unico per sinistro e RCO per un massimale non inferiore a € 2.000.000 e non superiore ad € 3.000.000 unico per sinistro e per ogni persona danneggiata, a garanzia di quanto possa derivare ad utenti o a terzi durante l'espletamento del servizio, e con validità a decorrere dalla data di attivazione del servizio fino a dodici mesi successivi alla sua scadenza, per la copertura di tutti i rischi di cui ai precedenti periodi, esonerando in tal modo il Comune da ogni responsabilità per eventuali danni ad utenti o a terzi derivanti dall'espletamento del servizio e fermo restando che in ogni caso per i rischi di cui ai precedenti periodi resta l'obbligo di malleva assunto dall'appaltatore.

In alternativa alla stipula di apposita e specifica polizza, l'appaltatore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC e RCTV/O, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche i servizi previsti dal presente atto, fermo restando, in ogni caso, l'obbligo di malleva assunto dall'Appaltatore, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale non è inferiore ad € 2.000.000,00 e non superiore ad € 3.000.000, mentre la durata dovrà coprire il periodo decorrente dalla data di attivazione del servizio fino a dodici mesi successivi alla sua scadenza.

Copia della polizza dovrà essere consegnata al Comune nel momento della firma del contratto. Qualora la polizza, a seguito di verifica d'ufficio, non dovesse risultare adeguata all'attività oggetto dell'appalto e a quanto disposto dal presente articolo, l'appaltatore è tenuto a renderle conformi a

quanto richiesto nel presente capitolato. La mancata presentazione della polizza nonché il mancato adeguamento entro i termini stabiliti comporta la decadenza dall'aggiudicazione.

Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l'appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

ART. 13 – VERIFICHE IN ORDINE AGLI OBBLIGHI RELATIVI ALL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il RUP è il Responsabile dell'Area comunale di riferimento del servizio. Competono al RUP, direttamente o mediante proprio incaricato, il controllo e la verifica dell'attività dell'appaltatore e l'applicazione delle prescrizioni indicate nel presente capitolato. Inoltre provvede, nell'ambito della durata del contratto relativo al presente appalto, a verificare il mantenimento da parte dell'appaltatore dei requisiti generali.

Per la verifica della regolarità fiscale procede con specifiche interrogazione delle anagrafi informatiche gestite dall'Agenzia delle entrate e con eventuali richieste alla stessa.

Per la verifica della regolarità contributiva (previdenziale ed assistenziale) procede alla richiesta del Documento Unico della Regolarità Contributiva (DURC).

ART. 14 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO. OBBLIGHI ASSICURATIVI, ANTINFORTUNISTICI, PREVIDENZIALI E DI SICUREZZA

L'Appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema d'igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Appaltatore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta del Comune, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, co. 2, e dall'art. 6 del D.P.R. 207/2010, in caso di ottenimento da parte del Responsabile del Procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), lo stesso provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva verrà disposto dal Comune direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva, dell'Appaltatore, negativo per due volte consecutive, il responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore dell'esecuzione del contratto, proporrà, ai sensi dell'art.

135 co. 1 del Codice, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

Ove l'ottenimento del Durc negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, il Comune pronuncerà, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 118, comma 8, del codice, dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel casellario informatico.

Ai sensi di quanto previsto all'art. 5 del d.p.r. 207/2010, nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti di cui all'art. 118, comma 8 ultimo periodo del codice, impiegato nell'esecuzione del contratto, il responsabile del procedimento inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso, l'esecutore, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, il Comune si riserva di pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore del contratto. Il responsabile del procedimento predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al precedente comma, il responsabile del procedimento provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali INAIL, INPS SSN sono a carico dell'appaltatore che ne è il solo responsabile, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune medesimo e di ogni indennizzo.

L'appaltatore si obbliga a trasmettere al Servizio Comunale competente, prima dell'avvio del servizio, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, Assicurativi e Antinfortunistici.

ART. 15 - CONDIZIONI, MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI, OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL'APPALTATORE

La tipologia delle attività da svolgere e la delicatezza della materia trattata richiedono che tutte le attività dell'appaltatore siano improntate a un'assoluta attenzione alla riservatezza.

Le modalità di esecuzione sotto descritte possono essere modificate o aggiunte dal Comune, anche in corso d'opera, dandone congruo preavviso all'appaltatore. In aggiunta, tali modalità di esecuzione potranno essere congiuntamente riviste, su proposta dell'appaltatore, e potranno essere concordate opportune semplificazioni o variazioni in funzione delle specificità dei singoli interventi.

Le prestazioni contrattuali dovranno essere eseguite secondo le specifiche contenute nel presente capitolato, negli altri atti di gara e nell'offerta presentata dall'appaltatore. L'appaltatore si impegna ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze del Comune, degli utenti e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi. L'appaltatore inoltre rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dal Comune e/o da terzi autorizzati. L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente appalto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con il Comune e comunque per cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'appaltatore garantirà la riservatezza delle informazioni riferite a persone che fruiscono delle prestazioni oggetto dell'appalto.

L'obbligo di che trattasi non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Comune ha a facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Comune.

Sono a carico dell'appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto del presente appalto.

L'appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente appalto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente appalto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente atto. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L'appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti del Comune.

L'appaltatore si impegna espressamente a mallevare e tenere indenne il Comune di tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

L'appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione dell'appalto che dovessero essere impartite dal Comune nonché a dare immediata comunicazione al Comune di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione dell'appalto.

Il Comune si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente appalto. L'appaltatore si impegna altresì prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L'appaltatore si impegna altresì ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni, igiene del lavoro e sicurezza sul lavoro.

L'appaltatore non può sospendere il servizio fornito in seguito a decisione unilaterale, nemmeno in caso in cui siano in atto controversie con il Comune.

L'eventuale sospensione del servizio per decisione unilaterale dell'appaltatore costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa.

In tal caso il Comune procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatta salva comunque la facoltà di procedere nei confronti dell'appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dal Comune e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

ART. 16 –SCIOPERI DEL PERSONALE E/O INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

I servizi oggetto del presente appalto sono da considerarsi, a tutti gli effetti, servizi pubblici e per nessuna ragione essi potranno essere sospesi o abbandonati, salvo per scioperi o per altri casi di forza maggiore. In caso di sciopero l'aggiudicatario è tenuto a dare comunicazione dell'avvenuta proclamazione dello sciopero all'ente interessato, con preavviso non inferiore a 5 giorni, precisando, in particolare, la durata dell'astensione dal lavoro, le modalità di attuazione e le motivazioni dell'astensione dal lavoro. In ogni caso l'aggiudicatario deve assicurare i servizi minimi essenziali definiti dagli accordi aziendali.

ART. 17 – FUNZIONE DI CONTROLLO DEL COMUNE

E' in capo al Comune la funzione di indirizzo e controllo del Servizio oggetto dell'Appalto. Il controllo del Servizio affidato è affidato al R.U.P., Responsabile dell'Area, che eserciterà tale funzione direttamente o mediante proprio delegato.

Nell'espletamento delle funzioni di controllo e verifica del corretto espletamento dei servizi e dell'ottemperanza di tutte le norme previste nel presente capitolato e delle vigenti disposizioni di legge, potrà richiedere in qualsiasi momento informazioni sul regolare svolgimento del servizio ed attuare controlli senza preavviso.

Il Comune assicura la più ampia collaborazione per l'organizzazione ed il monitoraggio del Servizio oggetto della presente procedura d'appalto. A tal fine, oltre a fornire i dati per l'attuazione del servizio, raccoglierà ogni utile informazione per consentire all'appaltatore di individuare l'operatore più adeguato alla necessità dei minori.

Il Comune si riserva la facoltà di richiedere all'appaltatore in qualsiasi momento l'esibizione del libro unico del lavoro, DM 10 e foglio paga, al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l'applicazione del contratto nazionale di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa. Qualora il Comune riscontrasse omissioni o difetti nell'adempiere agli obblighi di cui al presente capitolato, provvederà alla formale contestazione per iscritto tramite lettera raccomandata A.R.

ART. 18 - UTILIZZO DEI LOCALI E DEGLI ARREDI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

L'appaltatore potrà disporre di attrezzature e arredi in dotazione ai plessi, mentre il materiale didattico e quello per l'allestimento dei laboratori si intende a totale carico dell'appaltatore.

Locali, arredi, attrezzature ed altri beni, utilizzati durante lo svolgimento delle attività da parte del personale alle dipendenze dell'appaltatore, dovranno essere utilizzati con cura e restituiti al termine di ogni anno scolastico/ogni periodo estivo in normale stato d'uso.

L'appaltatore garantirà, per i beni utilizzati dal proprio personale, l'efficienza in conformità alle disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza.

Le attrezzature e gli arredi necessari per l'ottimale prestazione del servizio, non ricompresi tra quelli in proprietà del Comune, saranno conferiti dall'appaltatore a proprio esclusivo onere.

Per quanto concerne il centro estivo, per una corretta assunzione di responsabilità, alla data dell'insediamento in ogni singolo anno di attività e al termine dello stesso, alla presenza degli incaricati, rispettivamente:

- dall'Appaltatore
- dall'Amministrazione Comunale
- dall'Istituto Comprensivo,

verrà redatto un verbale di sopralluogo sullo stato dei locali e degli arredi consegnati in uso e le condizioni dei medesimi al momento della restituzione. Con la sottoscrizione di tale documento da parte degli incaricati, viene congiuntamente determinata l'entità dei danneggiamenti incorsi in costanza di servizio appaltato, con obbligo di *restitutio in integrum* in capo all'Appaltatore. Eventuali lavori, richiesti all'Appaltatore per il ripristino dei locali/arredi, devono essere certificati mediante consegna delle fatture degli interventi effettuati.

ART. 19 – FATTURAZIONI E PAGAMENTI

Il corrispettivo offerto resterà invariato e valido. A fronte delle prestazioni erogate, secondo quanto specificato, il Comune erogherà i compensi a fronte della presentazione mensile di regolare fattura e prospetti descrittivi delle prestazioni (ore attività e moduli). Il prospetto dovrà descrivere analiticamente i dati utili per il rendiconto delle attività. Ogni attività in più rispetto a quanto autorizzato dal Comune sarà a carico dell'appaltatore.

In caso di incremento delle prestazioni contrattuali richiesto dal Comune, così come previsto nel presente atto, queste verranno remunerate ai prezzi unitari indicati dall'aggiudicataria nell'offerta economica presentata in sede di gara.

I predetti corrispettivi saranno corrisposti dal Comune secondo la normativa vigente in materia di Contabilità e previo accertamento della prestazione effettuate e acquisizione e verifica del Durc. Ogni somma che a causa del Durc irregolare non venga corrisposta dal Comune, non produrrà alcun interesse.

Ciascuna fattura dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dalla normativa vigente e contenere tutti gli elementi richiesti dalla vigente normativa. Il pagamento del corrispettivo contrattuale verrà effettuato contro presentazione di fatture da presentarsi con cadenza mensile posticipata accompagnata dalla documentazione sotto riportata e da vistarsi dal competente ufficio, sempre che non sussistano contestazioni o pendenze secondo un importo mensile commisurato alle prestazioni effettivamente erogate, quali risultanti dal “piano di lavoro” e dal “rendiconto risorse” approvati dal Comune. In particolare, ogni fatturazione dovrà essere preceduta dalla trasmissione via email all’indirizzo di posta elettronica: protocollo@pec.cassinadepecchi.gov.it di una nota pro-forma con l’indicazione dei prospetti descrittivi delle prestazioni (ore attività e moduli). Il prospetto dovrà descrivere analiticamente i dati utili per il rendiconto delle attività e ciò al fine della preventiva verifica di conformità delle stesse da parte del Rup /Direttore dell’esecuzione (se nominato). A seguito dell’esito positivo delle verifiche di conformità delle prestazioni, il Rup/Direttore dell’esecuzione (se nominati) stabilirà l’importo del relativo certificato di pagamento e ottenuto dal Rup / Direttore dell’esecuzione (se nominato) l’importo del relativo certificato di pagamento, l’appaltatore, ferma restando la facoltà di presentare contestazioni scritte, emetterà la fattura che dovrà essere accompagnata dall’elenco delle prestazioni seguite. La fattura dovrà essere intestata ed inviata al Comune di Cassina de Pecchi Piazza de Gasperi 1. Nella sezione codice destinatario di ciascuna fattura dovrà essere indicato il codice univoco di fatturazione del Comune reperibile sul sito e la fattura dovrà necessariamente contenere gli elementi essenziali quali i riferimenti al servizio a cui la fatturazione si riferisce, il numero di cig, l’importo, eventuale esplicitazione dell’iva, i dati identificativi del pagamento e ogni altra indicazione utile. In caso di Ati, la fatturazione dovrà avvenire da parte di ciascun operatore economico in proporzione alla sua quota percentuale. Il fatturato verrà comunque liquidato a favore della mandataria.

Il pagamento è subordinato alla stipula del contratto. Nel caso di avvio dall’esecuzione del contratto in via d’urgenza si richiama l’articolo 32 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016. Maturate le condizioni contrattuali, il Rup, entro il termine di 7 giorni solari, previo accertamento dell’esecuzione delle prestazioni effettuate in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni dei documenti contrattuali, calcola l’importo del corrispettivo dovuto, effettuando la trattenuta dello 0,5% di cui all’articolo 30 comma 5 del D.lgs. n. 50/2016 e provvede all’emissione del certificato di pagamento. Il termine di pagamento della prestazione è di 30 giorni solari decorrenti dalla data di emissione del certificato di pagamento da parte del Rup, previa acquisizione della fattura e dell’acquisizione d’ufficio della documentazione attestante la regolarità contributiva dell’operatore. Il pagamento avverrà mediante ordine di bonifico con spese e/o costi connessi a carico dell’appaltatore, su conto corrente segnalato dallo stesso che dovrà rispettare le disposizioni di cui all’articolo 3 della legge 136/2010 e assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione del Comune.

Il pagamento del saldo finale sarà effettuato non oltre 30 giorni dall’emissione del certificato di verifica di conformità previa acquisizione del Durc.

I corrispettivi saranno accreditati, a spese dell’appaltatore, sul conto corrente intestato all’appaltatore. L’appaltatore dovrà dichiarare che il suddetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. L’appaltatore sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto al Comune le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l’appaltatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi nei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. Il Comune, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48 bis del d.p.r.. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al decreto del Ministero

dell'economia e delle finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00 (Iva inclusa), procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario il Comune applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.

ART. 20– QUINTO D'OBBLIGO E VARIANTI

Il Comune potrà richiedere all'appaltatore, ai sensi dell'articolo 106 del D.lgs. n. 50/2016 variazioni in aumento delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.

ART. 21 – SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI

Il Comune, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, il pagamento all'appaltatore se gli verranno contestate, nelle more del pagamento, inadempienze nella esecuzione di procedure o nelle prestazioni di servizi, fino a che non sia posta in regola con obblighi contrattuali. L'appaltatore, per le sospensioni di cui sopra, non può opporre eccezioni al Comune né titolo al risarcimento dei danni.

ART. 22 -STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

L'appaltatore si obbliga a stipulare il contratto alla data che sarà comunicata dal competente ufficio comunale previo versamento delle spese inerenti e conseguenti al contratto stesso, ad esclusione di quella che la legge pone a carico dell'amministrazione. Le prestazioni aggiuntive e/o le soluzioni migliorative proposte dall'appaltatore in sede di gara costituiscono obblighi contrattuali e vanno ad integrare il presente capitolato. Alla data fissata dal competente ufficio comunale, l'appaltatore dovrà produrre:

- idonea documentazione attestante il versamento del deposito cauzionale definitivo come disciplinato dal presente capitolato;
- polizza assicurativa secondo quanto previsto dal presente capitolato.

Nel caso in cui l'appaltatore non stipuli e/o non versi le spese inerenti il contratto nel termine fissato, o qualora non provveda in modo conforme agli adempimenti e alla consegna della documentazione di cui sopra, il Comune procederà a formalizzare con lettera trasmessa a mezzo PEC l'invito ad adempiere, assegnando a tal fine un congruo termine; qualora alla scadenza del predetto termine l'appaltatore non adempia all'invito e non fornisca giustificazioni in ordine a validi motivi ostativi alla base della condotta inadempiente, il Comune si riserva di valutare, a tutela dei propri interessi, l'eventuale adozione del provvedimento di decadenza dell'aggiudicazione, ponendo a carico dell'appaltatore le ulteriori spese che dovesse affrontare per la stipulazione con altro contraente. In tal caso si procederà, comunque, ad incamerare la cauzione provvisoria. L'appaltatore si impegna ad eseguire il presente appalto a partire dalla comunicazione che verrà trasmessa al Comune, anche nelle more del perfezionamento dei documenti contrattuali.

ART. 23 - GARANZIA

La Ditta aggiudicataria dovrà presentare, prima della stipula del contratto e a garanzia della corretta esecuzione dello stesso, garanzia fideiussoria pari a 10% dell'importo netto dell'appalto (IVA esclusa), aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La garanzia definitiva deve espressamente prevedere:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, codice civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, su semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento contrattuale.

La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza del contratto e verrà svincolata solo dopo verifica del compenso dovuto a qualsiasi titolo da parte dell'impresa al personale occupato nel servizio di cui al presente Capitolato.

La cauzione definitiva garantirà anche l'eventuale risarcimento dei danni, nonché il rimborso delle spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante l'appalto per fatto imputabile all'appaltatore a causa dell'inadempimento o della cattiva esecuzione del contratto.

Resta salvo per l'Amministrazione Comunale l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

La ditta aggiudicataria è obbligata a reintegrare la cauzione di cui il Comune abbia dovuto avvalersi in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto.

Nel caso di inadempimento la cauzione potrà essere reintegrata d'ufficio a spese dell'appaltatore prelevandone l'importo dal canone d'appalto e previo avviso scritto da comunicare alla Ditta.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'Ente. Questo aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

ART. 24 -DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

L'appaltatore è tenuto all'osservanza delle disposizioni del D.lgs.n. 81/2008 e s.m.i e le prestazioni oggetto dell'appalto di che trattasi saranno eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro.

L'appaltatore deve comunicare al Comune, in avvio del servizio, il nominativo del proprio Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione, del Medico Competente (se previsto), del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (se nominato) e degli Addetti alla gestione delle Emergenze (antincendio – primo soccorso), nonché il nominativo della persona referente "in loco" per l'appaltatore per lo specifico appalto, delegato dal datore di Lavoro a rappresentarlo, quando necessario, per tutte le attività di gestione della sicurezza e le misure di coordinamento.

L'appaltatore dovrà garantire di aver istruito il personale tecnico che svolgerà le prestazioni al fine di tutela della relativa sicurezza. In merito a quanto sopra il Comune si intende sollevata da qualsiasi responsabilità.

Dall'esame della tipologia e delle caratteristiche dei servizi oggetto del presente Capitolato non sono state riscontrate interferenze tra l'attività lavorativa dei dipendenti dell'Amministrazione e le attività dei dipendenti dell'appaltatore.

La stima dei costi per la sicurezza si riferisce pertanto alle attività formative e informative che l'appaltatore è tenuto obbligatoriamente ad attuare nei confronti di tutti i dipendenti in merito alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

L'appaltatore è comunque tenuto a comunicare al Comune ogni eventuale integrazione della valutazione dei rischi interferenziali che ritenga opportuna.

ART. 25 – PENALITA'

In caso di inadempimenti da parte dell'appaltatore, per cause non dipendenti da forza maggiore o da fatto imputabile al Comune, saranno applicate le seguenti penali:

€ 100,00= per ognuna delle seguenti voci:

- mancata consegna degli elenchi presenze servizio pre-post scuola entro la prima settimana del mese successivo;
- mancata consegna in allegato alla fattura del dettaglio ore e dei fogli firma/presenza mensili degli educatori, per ogni infrazione riscontrata;
- rapporto educatore/minori non rispondente ai parametri indicati nel capitolato per i servizi di pre-post scuola e centro estivo, per ogni giorno di inadempienza
- mancata presentazione all'Ufficio Comunale competente, entro 30 giorni dalla fine del servizio, dei moduli relativi alla rilevazione della *customer satisfaction* distribuiti e compilati dalle famiglie iscritte;

€ 200,00= per ognuna delle seguenti voci:

- mancata osservanza del riordino e della pulizia degli ambienti per i servizi di pre-post scuola, per ogni inadempienza;
- mancata sostituzione, entro 3 ore dall'inizio del servizio, del personale educativo assente per i servizi di pre-post scuola, per ogni giorno di inadempienza;
- mancata sostituzione entro 1 giorno dalla richiesta da parte del Comune del personale non ritenuto adeguato per i servizi di pre-post scuola, per ogni giorno di inadempienza;
- la rilevata violazione da parte dell'Ufficio Comunale competente di qualsiasi comportamento attuato da parte dell'azienda aggiudicatrice e/o dei suoi dipendenti che contrasti con la buona fede e il rispetto dei principi di trasparenza e correttezza operanti nel rapporto famiglie/Comune e famiglie/azienda appaltatrice.

€ 500,00= per ognuna delle seguenti voci:

- mancata presentazione, nei termini previsti dal presente capitolato, della documentazione identificativa del personale impiegato dall'appaltatore per i servizi di pre-post scuola;
- mancata sostituzione del personale assente per i servizi di pre-post scuola, per ogni giorno di inadempienza;
- mancata attuazione di attività previste nel progetto presentato in sede di gara per i servizi di pre-post scuole, per ogni giorno di inadempienza;
- mancata osservanza degli orari di servizio per i servizi di pre-post scuola, per ogni inadempienza;
- mancata segnalazione al servizio pubblica istruzione e politiche sociali di utenti frequentanti i servizi ma non iscritti per i servizi di pre-post scuola, per ogni inadempienza.

€ 1.500,00= per ognuna delle seguenti voci:

- inadeguata o insufficiente dotazione di materiale per attività per i servizi di pre-post scuola;

€ 3.000,00= per la seguente voce:

- mancata verifica dell'identità dei delegati al ritiro del bambino per i servizi di pre-post scuola, per ogni inadempienza.

In caso di violazione o inesatto adempimento da parte dell'appaltatore, non ricompreso nelle fattispecie sopra indicate: da un minimo di euro 100 ad un massimo di euro 3.000,00, a seconda della gravità dell'inadempimento.

Le penali verranno applicate, previo controllo, da parte del Comune e previo avviso scritto e motivato.

In caso di reiterate violazioni agli obblighi contrattuali, di cui al presente articolo e anche in riferimento alle eventuali penali comminate come più sotto indicato rispetto ai rilievi, per almeno 5 volte entro un anno dall'avvio del servizio, violazioni comunque accertate da parte del Comune e dallo stesso formalmente contestate, fermo restando ogni e più grande responsabilità anche di ordine penale, il Comune avrà diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, di procedere alla risoluzione del contratto d'appalto previa notifica scritta all'appaltatore, per fatto e per colpa della stessa.

La risoluzione del contratto comporta la possibilità per il Comune di continuare il servizio direttamente o a mezzo di altro appaltatore, senza la necessità di alcun altro provvedimento. Comporta inoltre l'obbligo del risarcimento danni.

Parimenti, nell'ipotesi in cui l'importo delle penali applicabili superi l'ammontare del 10% dell'importo contrattuale complessivo, al netto dell'IVA, il Comune potrà risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati all'appaltatore per iscritto. L'appaltatore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al Comune nel termine massimo di 5 giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio del Comune ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta al termine indicato, potranno essere applicati le penali sopra indicate. Nel caso di applicazione delle penali, il Comune provvederà a recuperare l'importo sulle relative fatture, ovvero, in alternativa, ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.

Al posto delle penali, il Comune potrà formulare rilievi. I rilievi sono le azioni di avvertimento da parte del Comune conseguenti il non rispetto delle indicazioni contenute nella documentazione contrattuale tutta. Sono notificati all'operatore tramite comunicazione, anche per via informatica, ognuna delle quali potrà contenere uno o più rilievi. I rilievi non prevedono di per sé l'applicazione di penali, ma costituiscono avvertimento sugli aspetti critici dell'affidamento e, se reiterati e accumulati, danno luogo a penali. In caso di 3 rilievi sulla medesima inadempienza, il Comune applicherà all'appaltatore una penale pari a € 1.000,00. I rilievi possono essere emessi dal Comune attraverso il RUP o proprio referente incaricato, e sono formalizzati attraverso una nota di rilievo (inviata via fax, via mail ecc. ecc.). Qualora l'appaltatore ritenga di procedere alla richiesta di annullamento del rilievo dovrà sottoporre al Comune un documento con elementi oggettivi ed opportune argomentazioni entro 3 giorni lavorativi dall'emissione della nota di rilievo.

ART. 26 – RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

Il Comune, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'appaltatore tramite pec, nei seguenti casi:

- a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto il ricorso ad una nuova procedura ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016; sono state superate le soglie di cui all'art. 106 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 relativamente alle fattispecie di cui al comma 1 lett. b) e c) del medesimo articolo e di cui al comma 2 del medesimo articolo;
- b) l'appaltatore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara;
- c) L'appaltatore ha commesso, nella procedura di aggiudicazione del presente contratto, un illecito antitrust definitivamente accertato, ai sensi dell'articolo 80, comma 5, lett. c) e secondo le linee guida A.N.AC.;
- d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione

europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente Codice;

e) ove applicabile, mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi del precedente articolo “Danni, responsabilità civile e, ove applicabile, copertura assicurativa”;

f) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui;

g) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dall'appaltatore ai sensi del D.p.r. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;

h) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano all'appaltatore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;

i) in caso di avvalimento, ove risultasse la violazione dell'art. 89, comma 9, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

j) nei casi previsti dagli articoli del capitolato e/o della bozza di contratto relativi agli Obblighi ed adempimenti a carico dell'appaltatore, Garanzia definitiva, Penali, Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali”, Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro– inadempienze contributive e retributive, Obblighi di riservatezza, Divieto di cessione del contratto e cessione del credito, Subappalto, Trattamento dei dati personali.

1. Nelle fattispecie di cui al presente comma non si applicano i termini previsti dall'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241. Il Comune, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'appaltatore tramite pec, deve risolvere il presente contratto nei seguenti casi:

a) qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016;

b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge;

2. In caso in cui il Comune accerti un grave inadempimento dell'appaltatore ad una delle obbligazioni assunte con il contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, lo stesso formulerà la contestazione degli addebiti all'appaltatore e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali l'appaltatore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, il Comune ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'appaltatore; resta salvo il diritto del Comune al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

3. Qualora l'appaltatore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del contratto, il Comune assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, il Comune potrà risolvere il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

4. In caso di inadempimento dell'appaltatore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dal Comune , a mezzo pec, per porre fine all'inadempimento, il Comune stesso ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la garanzia definitiva ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'appaltatore ; resta salvo il diritto del Comune al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

5. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D. Lgs. 50/2016.

In caso di risoluzione del contratto, l'appaltatore si impegna, sin d'ora, a fornire al Comune tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del contratto. In caso di risoluzione per responsabilità dell'appaltatore, l'appaltatore è tenuto a corrispondere anche la maggiore spesa sostenuta dal Comune per affidare ad altra impresa le prestazioni, ove il Comune non si sia avvalso della facoltà prevista dall'art. 110 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno la Committente incamererà la garanzia definitiva. Il Comune, in caso di risoluzione e comunque nei casi di cui all'art. 110, comma 1, D. Lgs. n. 50/2016, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario originario in sede di offerta. Resta fermo quanto previsto all'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016.

ART. 27 – MODALITA' PROVVEDIMENTO DI RISOLUZIONE

La risoluzione del contratto viene disposta con apposito atto. Della emissione di tale provvedimento è data comunicazione all'appaltatore a mezzo PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

ART. 28 – EFFETTI DELLA RISOLUZIONE

Con la risoluzione del contratto sorge il diritto di affidare a terzi il servizio, in danno all'appaltatore inadempiente.

All'appaltatore inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dal Comune rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'appaltatore.

ART. 29 – RECESSO

Il Comune ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 giorni solari, da comunicarsi all'appaltatore con lettera raccomandata a.r. Dalla data di efficacia del recesso, l'appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Comune. In caso di recesso del Comune, l'appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni di cui al presente atto, nonché di un indennizzo pari al 5% calcolato come segue: il ventesimo dell'importo delle attività non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del corrispettivo contrattuale e l'ammontare delle attività eseguite. Il Comune si riserva, altresì, il diritto di rinunciare ad alcuni servizi/attività oggetto del presente atto, qualora la relativa erogazione da parte dell'appaltatore non dovesse essere più necessaria. In tal caso l'appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni del presente atto nonché, salvo quanto previsto per il quinto d'obbligo, di un indennizzo pari al 5% calcolato come segue: il ventesimo dell'importo delle attività non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del corrispettivo contrattuale previsto per il servizio/attività oggetti di rinuncia e l'ammontare delle attività, relative allo stesso/a, già eseguite.

Si precisa che se le attività eseguite superano il valore del 50% del corrispettivo contrattuale come sopra determinato, anche in relazione all'importo del singolo servizio/attività oggetto di rinuncia,

nessun indennizzo sarà dovuto all'appaltatore. L'appaltatore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitorie, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.

In adempimento a quanto previsto dl D.lgs. n. 159/2001 il Comune recederà dal presente atto nei casi e con le modalità previste nell'articolo 94 del citato D.lgs.

Recesso per giusta causa: qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'Appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica Autorità, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, li Comune ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. In ogni caso, il Comune potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall'art. 38 del Codice. In caso di sopravvenienze normative interessanti che abbiano incidenza sull'esecuzione della prestazione del servizio, il Comune potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'appaltatore con PEC. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

ART. 30- FALLIMENTO DELL'APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE

Il fallimento dell'appaltatore comporta lo scioglimento *ope legis* del presente affidamento e del relativo contratto.

Qualora l'appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà del Comune proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

Qualora l'appaltatore sia un raggruppamento di imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, il Comune ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del raggruppamento o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel raggruppamento in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

In base al combinato disposto degli articoli 297 comma 1 del D.P.R. n. 207/2010 e 140 del D.lgs. n. 163/2006, il Comune si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

ART. 31 – OSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI RELATIVI AL D. LGS. 196/2003 E S.M. E I. E AL REGOLAMENTO UE 2016/679

L'aggiudicatario è tenuto all'osservanza del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i., nonché quanto previsto del Regolamento n. 2016/679/UE, in vigore dal 25 maggio 2018, e si impegna a trattare i dati personali dei fruitori del servizio nel rispetto di quanto previsto da detta normativa. Dati ed informazioni devono essere trattati esclusivamente per

lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti comunali. In relazione al trattamento, allo scambio, al trasferimento, alla comunicazione dei dati personali di soggetti fruitori dei servizi l'aggiudicatario adotta tutte le misure organizzative e procedurali, sia di rilevanza interna che esterna, necessarie a garantire la sicurezza delle transazioni e delle archiviazioni dei dati stessi. Il personale è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti. L'impresa aggiudicataria si impegna ad accettare, in caso di aggiudicazione, la nomina ed ad agire quale Responsabile del Trattamento dei Dati Personali nell'ambito del rapporto contrattuale instaurato con il Titolare in virtù del Contratto ed a rispettare la cd. normativa applicabile la quale indica l'insieme delle norme rilevanti in materia di privacy alle quali il Titolare è soggetto incluso il Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (*General Data Protection Regulation* — di seguito “GDPR”) ed ogni linea guida, norma di legge, codice o provvedimento rilasciato o emesso dagli organi competenti o da altre autorità di controllo italiane. Il trattamento potrà riguardare anche dati particolari riferiti agli utenti del servizio. Dati e informazioni devono essere trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dal Capitolato e dalla normativa in esso richiamata. Il Responsabile del trattamento eseguirà il trattamento dei dati personali per conto del Titolare del trattamento per le seguenti finalità: adempimenti connessi all'affidamento e alla gestione del contratto per le attività in oggetto nel rispetto degli obblighi previsti dalla legge e dai Regolamenti del Comune di Cassina de' Pecchi e verrà nominato con atto specifico come da allegato relativo.

ART. 32– SUBAPPALTO

Qualora l'appaltatore intenda avvalersi in sede di offerta della facoltà di subappaltare, deve rispettare quanto sotto indicato.

Alla luce della legge n. 55/2019 che ha innovato, tra le altre disposizioni, anche l'articolo 105 del D.lgs. n. 50/2016, si stabilisce quale quota massima del subappalto la percentuale del max 40%.

L'appaltatore si impegna a depositare presso il Comune, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto:

- i) l'originale o la copia autentica del contratto di subappalto che deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;
- ii) dichiarazione attestante il possesso da par-te del subappaltatore dei requisiti richiesti dal Bando di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, ove le dichiarazioni rese in gara non siano più utilizzabili;
- iii) la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016, ove le dichiarazioni rese in gara non siano più utilizzabili;
- iv) dichiarazione dell'appaltatore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore;

se del caso, v) documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione/certificazione prescritti dal D. Lgs. n. 50/2016 per l'esecuzione delle attività affidate. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine all'uopo previsto, il Comune procederà a richiedere all'appaltatore l'integrazione della suddetta documentazione. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione comporta l'interruzione del termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del sub-appalto, che ricomincerà a decorrere dal completamento della documentazione. I sub-appaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti il Comune revocherà l'autorizzazione. L'appaltatore qualora l'oggetto del sub-appalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i

requisiti di qualificazione o le certificazioni deve acquisire una autorizzazione integrativa. Ai sensi dell'art. 105, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. non sarà autorizzato il subappalto ad un operatore economico che abbia partecipato alla procedura di affidamento del contratto (in caso di divisione in Lotti, per lo specifico Lotto). Per le prestazioni affidate in subappalto:

- devono essere praticati gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto;
- devono essere corrisposti i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

Il Comune, sentito il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione degli obblighi di cui al presente comma. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'appaltatore, il quale rimane l'unico e solo responsabile nei confronti della Committente, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. L'appaltatore è responsabile in via esclusiva nei confronti del Comune dei danni che dovessero derivare al Comune o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. In particolare, l'appaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne il Comune da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi da eventuali violazioni del D. Lgs. n. 196/03.

L'appaltatore è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'appaltatore trasmette al Comune prima dell'inizio delle prestazioni la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano della sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, il Comune acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo a tutti i subappaltatori. È fatto assoluto divieto all'appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione medesima.

In caso di inadempimento da parte del l'appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, il Comune, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

ART. 32 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nel presente capitolato ed a completamento delle disposizioni in esso contenute si rinvia alla normativa vigente.

ART. 33 – FORO DI COMPETENZA

Per tutte le controversie dipendenti dalla presente commessa è competente il Foro di Milano

IL COMUNE

L'APPALTATORE